

Quadro sinottico di raffronto tra versione aggiornata e previgente dell'art. 14 delle Norme del Piano Strutturale

Giugno 2020

Progettista e responsabile unico del procedimento
Lorenzo Paoli

Garante della informazione
e della partecipazione
Cinzia Rettori

Ufficio di Piano
Settore edilizia e urbanistica:

Cinzia Rettori
Palma Di Fidio
Fabrizio Fissi
Simonetta Cirri
Alessandra Chiarotti

Supporto tecnico
Linea Comune s.p.a.
Suzete Amirato
Tommaso Di Pietro
Fabrizio Milesi
Ilaria Scatarzi

Collaborazioni intersettoriali:

Opere pubbliche e ambiente
Paolo Calastrini
Paolo Giambini

Aspetti geologici
Alberto Tomei

Aspetti idraulici
West Systems S.r.l. - Divisione Physis

Aspetti archeologici
Michele De Silva

Aspetti socio-economici
Laboratorio di economia dell'innovazione
dell'Università di Firenze

Sindaco
Sandro Fallani

Vice Sindaco / Assessore all'urbanistica
Andrea Giorgi

Ufficio Stampa
Matteo Gucci



Piano
Strutturale

PS

ART. 14 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE “AREE GRAVEMENTE COMPROMESSE O DEGRADATE” DI CUI ALL’ART. 143, comma 4, lett. b), DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

versione aggiornata

1. Per espressa previsione del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, il piano paesaggistico può individuare porzioni di aree dichiarate di notevole interesse pubblico ove si registra la distruzione, la perdita o la grave deturpazione dei valori originari posti alla base del provvedimento ministeriale di tutela - quali risorse naturali e/o caratteri culturali, storici, morfologici, testimoniali, simbolici, estetico-percettivi - la compromissione delle reciproche interrelazioni, nonché il deterioramento, decadimento o impoverimento delle risorse naturali e/o dei caratteri identitari dei luoghi, causati da interventi antropici di trasformazione che hanno modificato i caratteri originari del bene paesaggistico senza conseguire nuovi valori qualitativamente significativi in una prospettiva di sostenibilità, durevolezza e trasmissibilità. Tali porzioni di territorio sono da considerarsi “*aree gravemente compromesse o degradate*” ai fini paesaggistici ai sensi dell’art. 143, comma 4, lett. b), del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

Sulla base di una dettagliata ricognizione degli elementi di valore presenti nelle strutture del paesaggio - in particolare nella struttura antropica e nelle relative componenti - e di verifiche puntuali volte ad accertare l’effettiva permanenza di tali elementi di valore alla luce delle dinamiche di trasformazione intervenute dalla data di emanazione dei provvedimenti ministeriali di tutela, l’Amm./ne Comunale di Scandicci ha formulato - con Deliberazione C.C. n. 16 del 18.03.2014 - una proposta di individuazione delle parti del territorio comunale di Scandicci da considerarsi “*aree gravemente compromesse o degradate*” ai fini paesaggistici, ai fini di un recepimento delle medesime nel P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale. In data 24 maggio 2018 tale proposta - con le opportune modifiche e integrazioni - è stata valutata positivamente, ai sensi dell’art. 22 della ‘Disciplina del Piano’ del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, dalla Conferenza Paesaggistica istituita presso la Regione Toscana, ed è stata successivamente recepita nello strumento paesaggistico regionale mediante specifico atto di integrazione approvato con Deliberazione C.R.T. n. 26 del 29.04.2020.

Le porzioni del territorio comunale classificate dallo strumento paesaggistico regionale come “*aree gravemente compromesse o degradate*” sono indicate con apposito segno grafico nella tav. Pae 2 “*Aree gravemente compromesse o degradate individuate dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale ai sensi dell’art. 143, comma 4, lett. b), del Codice dei beni culturali e del paesaggio*” dello Statuto del Territorio del Piano Strutturale, elaborata in scala 1:10.000.

Tali porzioni di territorio comprendono parti soggette a tutela paesaggistica in forza dei seguenti provvedimenti ministeriali:

- D.M. 20 gennaio 1965 (pubblicato sulla G.U. n. 36 del 11.02.1965)

ART. 14 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE “AREE GRAVEMENTE COMPROMESSE O DEGRADATE” DI CUI ALL’ART. 143, comma 4, lett. b), DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

versione previgente

1. Il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale può individuare porzioni di aree dichiarate di notevole interesse pubblico ove si registra la distruzione, la perdita o la grave deturpazione dei valori originari posti alla base del provvedimento ministeriale di tutela - quali risorse naturali e/o caratteri culturali, storici, morfologici, testimoniali, simbolici, estetico-percettivi - la compromissione delle reciproche interrelazioni, nonché il deterioramento, decadimento o impoverimento delle risorse naturali e/o dei caratteri identitari dei luoghi, causati da interventi antropici di trasformazione che hanno modificato i caratteri originari del bene paesaggistico senza conseguire nuovi valori qualitativamente significativi in una prospettiva di sostenibilità, durevolezza e trasmissibilità. Le porzioni di territorio di cui trattasi possono essere considerate “*aree gravemente compromesse o degradate*” ai fini paesaggistici ai sensi dell’art. 143, comma 4, lett. b), del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

Sulla base di una dettagliata ricognizione degli elementi di valore presenti nelle strutture del paesaggio - in particolare nella struttura antropica e nelle relative componenti - e di verifiche puntuali volte ad accertare l’effettiva permanenza di tali elementi di valore alla luce delle dinamiche di trasformazione intervenute dalla data di emanazione dei provvedimenti ministeriali di tutela, l’Amm./ne Comunale di Scandicci ha formulato - con Deliberazione C.C. n. 16 del 18.03.2014 - una proposta di individuazione delle parti del territorio comunale di Scandicci da considerarsi “*aree gravemente compromesse o degradate*” ai fini paesaggistici, ai fini di un recepimento delle medesime nel P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale. In data 24 maggio 2018 tale proposta - con le opportune modifiche e integrazioni - è stata valutata positivamente, ai sensi dell’art. 22 della ‘Disciplina del Piano’ del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, dalla Conferenza Paesaggistica istituita presso la Regione Toscana, ed è dunque suscettibile di essere recepita nello strumento paesaggistico regionale.

Nella tav. Pae 2 “*Aree gravemente compromesse o degradate / ipotesi di individuazione validata dalla Conferenza Paesaggistica ai sensi dell’art. 22 della ‘Disciplina del Piano’ del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale*” dello Statuto del Territorio del Piano Strutturale, elaborata in scala 1:10.000, sono pertanto individuate le porzioni del territorio comunale soggette a tutela paesaggistica suscettibili di essere classificate dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale come “*aree gravemente compromesse o degradate*” ai sensi dell’art. 143, comma 4, lett. b), del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

Tali porzioni di territorio comprendono parti soggette a tutela paesaggistica in forza dei seguenti provvedimenti ministeriali:

- D.M. 20 gennaio 1965 (pubblicato sulla G.U. n. 36 del 11.02.1965)

- D.M. 23 giugno 1967 (pubblicato sulla G.U. n. 182 del 21.07.1967)
- D.M. 22 aprile 1969 (pubblicato sulla G.U. n. 131 del 24.05.1969)

Nella porzione di territorio comunale soggetta a tutela paesaggistica in forza del D.M. 15.10.1955 non sono presenti *“aree gravemente compromesse o degradate”*.

Le indicazioni cartografiche della tav. Pae 2 e le direttive di cui al presente articolo integrano la disciplina dello Statuto del Territorio del Piano Strutturale - ed in particolare le direttive del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale recepite negli artt. 16, 17 e 18 delle presenti norme - e prevalgono su eventuali disposizioni difformi.

2. A far data dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione della conforme deliberazione comunale di recepimento, nelle *“aree gravemente compromesse e degradate”* individuate dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, gli interventi elencati nell'Allegato 9 al piano medesimo - come previsto dall' *“Atto di integrazione e modifica del disciplinare del 15 aprile 2011 inerente l'attuazione del protocollo d'intesa tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Toscana”* siglato il 28 ottobre 2014 - in quanto volti alla riqualificazione dell'edificato esistente, non richiedono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

3. Per la riqualificazione degli assetti insediativi nelle *“aree gravemente compromesse o degradate”* di cui al punto 1, il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale definisce i seguenti obiettivi con valore di indirizzo:

- a) riqualificare i tessuti urbani prevalentemente residenziali degli anni '60, '70 e '80 del XX secolo privi di qualità architettonica, testimoniale e/o prestazionale;
- b) favorire, mediante interventi sistematici o puntuali volti alla qualificazione architettonica e prestazionale del sistema insediativo, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 131, comma 6, del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

- D.M. 23 giugno 1967 (pubblicato sulla G.U. n. 182 del 21.07.1967)
- D.M. 22 aprile 1969 (pubblicato sulla G.U. n. 131 del 24.05.1969)

Nella porzione di territorio comunale soggetta a tutela paesaggistica in forza del D.M. 15.10.1955 non sono presenti *“aree gravemente compromesse o degradate”*.

Le indicazioni cartografiche della tav. Pae 2 e le direttive di cui al presente articolo, eventualmente recepite in atti di integrazione del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale - con efficacia decorrente dal momento della pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione della conforme deliberazione comunale - integrano la disciplina dello Statuto del Territorio del Piano Strutturale e prevalgono su eventuali disposizioni difformi.

2. A far data dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione della deliberazione comunale di cui al punto 1, nelle *“aree gravemente compromesse e degradate”* individuate dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, gli interventi elencati nell'Allegato 9 al piano medesimo - come previsto dall' *“Atto di integrazione e modifica del disciplinare del 15 aprile 2011 inerente l'attuazione del protocollo d'intesa tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Toscana”* siglato il 28 ottobre 2014 - in quanto volti alla riqualificazione dell'edificato esistente, non richiedono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

3. Nelle more dell'approvazione di eventuali atti di integrazione del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale e della conforme deliberazione comunale di recepimento, il Piano Operativo dà comunque applicazione alle direttive di cui al punto 4 del presente articolo, che integrano le direttive del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale recepite negli artt. 16, 17 e 18 delle presenti norme.

4. Per la riqualificazione degli assetti insediativi nelle *“aree gravemente compromesse o degradate”* di cui al punto 1, l'ipotesi validata dalla Conferenza Paesaggistica definisce i seguenti obiettivi con valore di indirizzo:

- a) riqualificare i tessuti urbani prevalentemente residenziali degli anni '60, '70 e '80 del XX secolo privi di qualità architettonica, testimoniale e/o prestazionale;
- b) favorire, mediante interventi sistematici o puntuali volti alla qualificazione architettonica e prestazionale del sistema insediativo, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 131, comma 6, del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alle lett. a) e b) il Piano Operativo ed i correlati atti di governo del territorio - nei limiti delle competenze pianificatorie comunali - danno applicazione alla seguente direttiva:

3.1. Definire, nei tessuti prevalentemente residenziali ricadenti nelle "aree gravemente compromesse o degradate", strategie, misure e regole/discipline volte a:

- orientare gli interventi di riqualificazione degli assetti insediativi verso la caratterizzazione qualitativa del paesaggio urbano, assicurando altresì la qualità architettonica e prestazionale (in termini di contenimento dei consumi energetici, salubrità, comfort igrometrico, fruibilità, accessibilità e sicurezza) delle nuove realizzazioni. Nelle aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi del D.M. 20.01.1965, in particolare, gli interventi di riqualificazione devono perseguire la qualificazione dell'immagine della città e la caratterizzazione identitaria degli elementi strutturanti il paesaggio urbano;
- promuovere processi di riconfigurazione o sostituzione del patrimonio edilizio esistente di scarsa qualità, anche mediante interventi organici e coordinati di riqualificazione estetica e di integrazione funzionale. Nelle aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi del D.M. 20.01.1965, in particolare, tali processi devono essere finalizzati ad una caratterizzazione e vitalizzazione dello spazio pubblico nelle centralità urbane o di quartiere;
- assicurare che gli interventi di sostituzione edilizia si pongano in corretta relazione funzionale e dimensionale con il tessuto urbano consolidato circostante, garantendo in ogni caso la salvaguardia delle componenti storicizzate del patrimonio territoriale eventualmente presenti nell'ambito urbano interessato dall'intervento. Nelle aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi del D.M. 23.06.1967 e del D.M. 22.04.1969, in particolare, tali interventi devono evitare o minimizzare l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo nei confronti dei contesti panoramici;
- assicurare il più funzionale e qualitativo utilizzo delle aree pertinenziali, prevedendo in particolare, specie nelle aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi del D.M. 23.06.1967 e del D.M. 22.04.1969, l'eliminazione di elementi incongrui e/o disarmonici, l'incremento delle dotazioni di verde privato, nonché adeguate opere di integrazione paesaggistica e mitigazione per i parcheggi privati condominiali di significativa ampiezza;
- eliminare situazioni localizzate di degrado e restituire qualità paesaggistica agli elementi insediativi incongrui.

c) riqualificare i tessuti produttivi degli anni '60, '70 e '80 del XX secolo privi di

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alle lett. a) e b) il Piano Operativo ed i correlati atti di governo del territorio - nei limiti delle competenze pianificatorie comunali - danno applicazione alla seguente direttiva:

4.1. Definire, nei tessuti prevalentemente residenziali ricadenti nelle "aree gravemente compromesse o degradate", strategie, misure e regole/discipline volte a:

- orientare gli interventi di riqualificazione degli assetti insediativi verso la caratterizzazione qualitativa del paesaggio urbano, assicurando altresì la qualità architettonica e prestazionale (in termini di contenimento dei consumi energetici, salubrità, comfort igrometrico, fruibilità, accessibilità e sicurezza) delle nuove realizzazioni. Nelle aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi del D.M. 20.01.1965, in particolare, gli interventi di riqualificazione devono perseguire la qualificazione dell'immagine della città e la caratterizzazione identitaria degli elementi strutturanti il paesaggio urbano;
- promuovere processi di riconfigurazione o sostituzione del patrimonio edilizio esistente di scarsa qualità, anche mediante interventi organici e coordinati di riqualificazione estetica e di integrazione funzionale. Nelle aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi del D.M. 20.01.1965, in particolare, tali processi devono essere finalizzati ad una caratterizzazione e vitalizzazione dello spazio pubblico nelle centralità urbane o di quartiere;
- assicurare che gli interventi di sostituzione edilizia si pongano in corretta relazione funzionale e dimensionale con il tessuto urbano consolidato circostante, garantendo in ogni caso la salvaguardia delle componenti storicizzate del patrimonio territoriale eventualmente presenti nell'ambito urbano interessato dall'intervento. Nelle aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi del D.M. 23.06.1967 e del D.M. 22.04.1969, in particolare, tali interventi devono evitare o minimizzare l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo nei confronti dei contesti panoramici;
- assicurare il più funzionale e qualitativo utilizzo delle aree pertinenziali, prevedendo in particolare, specie nelle aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi del D.M. 23.06.1967 e del D.M. 22.04.1969, l'eliminazione di elementi incongrui e/o disarmonici, l'incremento delle dotazioni di verde privato, nonché adeguate opere di integrazione paesaggistica e mitigazione per i parcheggi privati condominiali di significativa ampiezza;
- eliminare situazioni localizzate di degrado e restituire qualità paesaggistica agli elementi insediativi incongrui.

c) riqualificare i tessuti produttivi degli anni '60, '70 e '80 del XX secolo privi di

qualità architettonica, testimoniale e/o prestazionale.

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui alla lett. c) il Piano Operativo ed i correlati atti di governo del territorio - nei limiti delle competenze pianificatorie comunali - danno applicazione alla seguente direttiva:

3.2. Definire, nei tessuti prevalentemente produttivi ricadenti nelle "aree gravemente compromesse o degradate", strategie, misure e regole/discipline volte a:

- orientare gli interventi di riqualificazione degli assetti insediativi verso la ridefinizione morfologica e funzionale dei tessuti produttivi privi di qualità architettonica, testimoniale e/o prestazionale, in funzione di una loro migliore integrazione con gli insediamenti residenziali adiacenti, assicurando altresì la qualità architettonica e prestazionale (in termini di contenimento dei consumi energetici, salubrità, comfort igrometrico, fruibilità, accessibilità e sicurezza) delle nuove realizzazioni. Nelle aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi del D.M. 20.01.1965, in particolare, gli interventi di riqualificazione devono perseguire la migliore integrazione con gli insediamenti residenziali del quartiere di Casellina e con gli assetti insediativi previsti nelle aree frontistanti il Parco dell'Acciaio;
- promuovere processi di riconfigurazione o sostituzione degli edifici e manufatti produttivi di scarsa qualità (dal punto di vista funzionale, distributivo, estetico e/o costruttivo), anche mediante interventi organici di riqualificazione volti a migliorare le qualità estetiche e funzionali degli insediamenti produttivi, garantendo in ogni caso la salvaguardia delle componenti storicizzate del patrimonio territoriale eventualmente presenti nell'ambito urbano interessato dall'intervento. Nelle aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi del D.M. 23.06.1967 e del D.M. 22.04.1969, in particolare, tali interventi devono evitare o minimizzare l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo nei confronti dei contesti panoramici;
- favorire la razionalizzazione e riqualificazione dei resedi di pertinenza degli edifici produttivi, soprattutto nelle parti poste in diretto rapporto visivo e funzionale con lo spazio pubblico (anche mediante riduzione della superficie coperta, riorganizzazione e integrazione delle dotazioni private di parcheggio, incremento delle superfici permeabili e delle dotazioni di verde di corredo), al fine di ridurre il carico urbanistico sulle sedi viarie e di contribuire alla valorizzazione estetica e funzionale dello spazio pubblico. Nelle aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi del D.M. 23.06.1967 e del D.M. 22.04.1969, inoltre, devono essere previste adeguate opere di integrazione paesaggistica e mitigazione per i parcheggi pertinenziali di significativa ampiezza;
- eliminare situazioni localizzate di degrado e restituire qualità paesaggistica agli

qualità architettonica, testimoniale e/o prestazionale.

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui alla lett. c) si applicano le seguenti prescrizioni d'uso:

4.2. Definire, nei tessuti prevalentemente produttivi ricadenti nelle "aree gravemente compromesse o degradate", strategie, misure e regole/discipline volte a:

- orientare gli interventi di riqualificazione degli assetti insediativi verso la ridefinizione morfologica e funzionale dei tessuti produttivi privi di qualità architettonica, testimoniale e/o prestazionale, in funzione di una loro migliore integrazione con gli insediamenti residenziali adiacenti, assicurando altresì la qualità architettonica e prestazionale (in termini di contenimento dei consumi energetici, salubrità, comfort igrometrico, fruibilità, accessibilità e sicurezza) delle nuove realizzazioni. Nelle aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi del D.M. 20.01.1965, in particolare, gli interventi di riqualificazione devono perseguire la migliore integrazione con gli insediamenti residenziali del quartiere di Casellina e con gli assetti insediativi previsti nelle aree frontistanti il Parco dell'Acciaio;
- promuovere processi di riconfigurazione o sostituzione degli edifici e manufatti produttivi di scarsa qualità (dal punto di vista funzionale, distributivo, estetico e/o costruttivo), anche mediante interventi organici di riqualificazione volti a migliorare le qualità estetiche e funzionali degli insediamenti produttivi, garantendo in ogni caso la salvaguardia delle componenti storicizzate del patrimonio territoriale eventualmente presenti nell'ambito urbano interessato dall'intervento. Nelle aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi del D.M. 23.06.1967 e del D.M. 22.04.1969, in particolare, tali interventi devono evitare o minimizzare l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo nei confronti dei contesti panoramici;
- favorire la razionalizzazione e riqualificazione dei resedi di pertinenza degli edifici produttivi, soprattutto nelle parti poste in diretto rapporto visivo e funzionale con lo spazio pubblico (anche mediante riduzione della superficie coperta, riorganizzazione e integrazione delle dotazioni private di parcheggio, incremento delle superfici permeabili e delle dotazioni di verde di corredo), al fine di ridurre il carico urbanistico sulle sedi viarie e di contribuire alla valorizzazione estetica e funzionale dello spazio pubblico. Nelle aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi del D.M. 23.06.1967 e del D.M. 22.04.1969, inoltre, devono essere previste adeguate opere di integrazione paesaggistica e mitigazione per i parcheggi pertinenziali di significativa ampiezza;
- eliminare situazioni localizzate di degrado e restituire qualità paesaggistica agli

elementi insediativi incongrui.

- d) perseguire la qualificazione estetica e prestazionale del sistema insediativo negli spazi pubblici o ad uso pubblico - anche mediante aumento dei livelli di accessibilità e di decoro urbano, incremento delle dotazioni di verde pubblico, eliminazione di fenomeni localizzati di degrado - concorrendo alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 131, comma 6, del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui alla lett. d) il Piano Operativo ed i correlati atti di governo del territorio - nei limiti delle competenze pianificatorie comunali - danno applicazione alla seguente direttiva:

3.3. Definire, negli spazi pubblici o ad uso pubblico ricadenti nelle "aree gravemente compromesse o degradate", strategie, misure e regole/discipline volte a:

- perseguire la qualificazione del sistema insediativo orientando gli interventi di riconfigurazione delle aree pubbliche verso la caratterizzazione qualitativa del paesaggio urbano, assicurando altresì la qualità architettonica e prestazionale (in termini di fruibilità, accessibilità e sicurezza) delle nuove realizzazioni. Nelle aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi del D.M. 20.01.1965, in particolare, gli interventi di riqualificazione devono perseguire la qualificazione dell'immagine della città e la caratterizzazione identitaria degli elementi strutturanti il paesaggio urbano;
- garantire il raggiungimento di elevati livelli di accessibilità e la più ampia e qualitativa fruizione collettiva dello spazio pubblico, in particolare nelle centralità urbane e di quartiere, favorendo in particolare la mobilità pedo-ciclabile e il trasporto pubblico locale;
- incrementare i livelli di decoro dello spazio pubblico anche mediante progettazioni organiche e coordinate riferite all'installazione di manufatti, impianti e componenti di arredo urbano, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
- garantire la salvaguardia e la valorizzazione delle componenti storicizzate del patrimonio territoriale eventualmente presenti nelle aree pubbliche;
- incrementare le dotazioni di verde pubblico anche mediante interventi organici e coordinati volti a rafforzare e garantire la continuità della rete ecologica

elementi insediativi incongrui.

- d) perseguire la qualificazione estetica e prestazionale del sistema insediativo negli spazi pubblici o ad uso pubblico - anche mediante aumento dei livelli di accessibilità e di decoro urbano, incremento delle dotazioni di verde pubblico, eliminazione di fenomeni localizzati di degrado - concorrendo alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 131, comma 6, del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui alla lett. d) il Piano Operativo ed i correlati atti di governo del territorio - nei limiti delle competenze pianificatorie comunali - danno applicazione alla seguente direttiva:

4.3. Definire, negli spazi pubblici o ad uso pubblico ricadenti nelle "aree gravemente compromesse o degradate", strategie, misure e regole/discipline volte a:

- perseguire la qualificazione del sistema insediativo orientando gli interventi di riconfigurazione delle aree pubbliche verso la caratterizzazione qualitativa del paesaggio urbano, assicurando altresì la qualità architettonica e prestazionale (in termini di fruibilità, accessibilità e sicurezza) delle nuove realizzazioni. Nelle aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi del D.M. 20.01.1965, in particolare, gli interventi di riqualificazione devono perseguire la qualificazione dell'immagine della città e la caratterizzazione identitaria degli elementi strutturanti il paesaggio urbano;
- garantire il raggiungimento di elevati livelli di accessibilità e la più ampia e qualitativa fruizione collettiva dello spazio pubblico, in particolare nelle centralità urbane e di quartiere, favorendo in particolare la mobilità pedo-ciclabile e il trasporto pubblico locale;
- incrementare i livelli di decoro dello spazio pubblico anche mediante progettazioni organiche e coordinate riferite all'installazione di manufatti, impianti e componenti di arredo urbano, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
- garantire la salvaguardia e la valorizzazione delle componenti storicizzate del patrimonio territoriale eventualmente presenti nelle aree pubbliche;
- incrementare le dotazioni di verde pubblico anche mediante interventi organici e coordinati volti a rafforzare e garantire la continuità della rete ecologica

comunale (REC) all'interno del territorio urbanizzato;

- eliminare situazioni localizzate di degrado e restituire qualità paesaggistica agli elementi insediativi incongrui.

4. Oltre a dare applicazione alle direttive di cui al punto 3, il Piano Operativo recepisce altresì le prescrizioni e le prescrizioni d'uso dettate dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale per la riqualificazione degli assetti insediativi nelle *“aree gravemente compromesse o degradate”*.

comunale (REC) all'interno del territorio urbanizzato;

- eliminare situazioni localizzate di degrado e restituire qualità paesaggistica agli elementi insediativi incongrui.

5. Nelle more dell'approvazione di eventuali atti di integrazione del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale e della conforme deliberazione comunale di recepimento, il Piano Operativo recepisce altresì le prescrizioni e le prescrizioni d'uso contenute nell'ipotesi di individuazione delle *“aree compromesse o degradate”* validata in data 24.05.2018 dalla Conferenza Paesaggistica, ai sensi dell'art. 22 della 'Disciplina del Piano' del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale.